

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1965

Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di rendere obbligatoria, nel nostro Paese, la vaccinazione antipoliomielitica appare evidente, al momento attuale, in base ad un accurato esame della questione.

Dopo che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 30 luglio 1964, si espresse in senso favorevole alla obbligatorietà della vaccinazione di cui trattasi, sono stati acquistati importanti elementi, nel campo della pratica esecuzione di questa vaccinazione, che inducono a proporre l'adozione del provvedimento legislativo predisposto secondo lo schema allegato.

La seconda fase della campagna vaccinale, iniziata nel novembre dell'anno decorso, ha confermato che l'attuazione della vaccinazione antipoliomielitica su vasta scala, con carattere di volontarietà, implica una azione assai complessa ed onerosa nel campo della propaganda tra la popolazione. Per di più alcuni strati della popolazione non sono facilmente raggiungibili a mezzo di tale propaganda, per ovvie ragioni.

Inoltre, si sono rilevati gli effetti, in assoluta prevalenza favorevoli, sia sull'andamento delle operazioni vaccinali sia sull'opinione pubblica, dei provvedimenti sanciti la obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica in alcune province, adottati dai Medici provinciali con carattere d'urgenza, in base alle vigenti disposizioni di carattere generale relative alla lotta contro le malattie infettive.

Pertanto, pur non pensando che sia possibile fare a meno dell'azione di propaganda, si ritiene che l'istituzione della obbligatorietà, rappresenterà un valido fattore di estensione della pratica profilattica.

I dati relativi alle campagne di vaccinazione contro la poliomielite, condotte negli ultimi anni in Italia, sono largamente noti e pertanto sarà sufficiente riassumerli brevemente.

Nel periodo 1958-1964, è stata effettuata la vaccinazione antipoliomielitica con il vaccino Salk (a *virus uccisi*) fino a tutto feb-

braio 1964 e con il vaccino Sabin (a *virus* viventi attenuati) dal 1° marzo 1964 in poi.

L'estensione della pratica vaccinale con i due metodi risulta dal seguente prospetto:

soggetti completamente vaccinati con la somministrazione di vaccino Salk dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1963: 3.280.155;

soggetti completamente vaccinati con la somministrazione di vaccino Sabin dal 1° marzo 1964 al 15 maggio 1965: 7.553.701.

Mentre nel 1958 si ebbero in tutta la Nazione 8.377 casi di poliomielite, di cui 1.182 mortali, negli anni successivi il numero dei casi e dei morti annualmente registrati è stato il seguente:

1959: 4.110 casi di cui 505 mortali;
 1960: 3.555 casi di cui 344 mortali;
 1961: 3.414 casi di cui 313 mortali;
 1962: 3.264 casi di cui 287 mortali;
 1963: 2.830 casi di cui 198 mortali;
 1964: 842 casi di cui 57 mortali.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge che rende obbligatoria la vaccinazione antipoliomielitica con le modalità che saranno stabilite nel decreto da emanarsi dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità (articolo 1).

L'acquisto dei vaccini e la loro distribuzione alle provincie è a carico del Ministero della sanità; la conservazione dei vaccini e la loro distribuzione ai Comuni spetta alla provincia; i Comuni provvedono all'espletamento dei servizi di vaccinazione (articolo 2).

L'articolo 3 contiene le sanzioni penali a carico di coloro che non rispettano l'obbligo della vaccinazione.

È inoltre previsto, per l'ammissione alle scuole, il certificato di subita vaccinazione antipoliomielitica (articolo 4).

L'articolo 5 abroga espressamente la legge 30 luglio 1959, n. 695, recante norme per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La vaccinazione contro la poliomielite è obbligatoria per i bambini entro il primo anno di età e deve essere eseguita gratuitamente.

Il Ministro della sanità è autorizzato, sentito il Consiglio superiore di sanità, a determinare, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la qualità e il tipo di vaccino da impiegare, i modi e i tempi della sua somministrazione, le categorie di bambini che per speciali condizioni possono essere dispensati temporaneamente dall'obbligo e le modalità della loro vaccinazione successiva anche dopo il decorso del primo anno di età.

Art. 2.

Il Ministero della sanità provvede a sue spese all'acquisto e alla distribuzione del vac-

cino alle provincie, secondo le proposte del Medico provinciale.

I Comuni provvedono alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nell'ambito del loro territorio.

La spesa relativa è per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni, in ragione della popolazione di ciascuno di essi, in base a riparto fatto dalla provincia e approvato dal medico provinciale.

Art. 3.

La persona che esercita la patria potestà o la tutela sul bambino o il direttore dell'istituto di pubblica assistenza in cui è ricoverato, o la persona cui il bambino sia stato affidato da un istituto di pubblica assistenza, è responsabile dell'osservanza dell'obbligo della vaccinazione.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

Art. 4.

Ogni Comune, a mezzo del suo ufficio di sanità, deve tenere esatta registrazione di tutti i vaccinati, provvedere ad invitare, con pubblico manifesto, in base alle norme contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 1, le persone indicate nell'articolo precedente a presentare i loro figli o i bambini ad essi affidati alla vaccinazione e a denunciare i contravventori all'autorità giudiziaria.

Ai documenti prescritti per la prima ammissione alla scuola d'obbligo è aggiunto il certificato da rilasciarsi gratuitamente di aver subito la vaccinazione antipoliomielitica.

Lo stesso certificato è prescritto per l'ammissione dei bambini nei convitti, nelle colonie climatiche da chiunque organizzate, negli asili nido, nei brefotrofi e in qualunque altra collettività infantile.

Per i bambini che non hanno completato il ciclo delle inoculazioni, deve essere presentato a ciclo ultimato, un nuovo certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione.

Art. 5.

È abrogata la legge 30 luglio 1959, n. 695.

Art. 6.

L'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge farà carico sul capitolo 1141 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1965 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.